

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “OLIO DI TRENTINARA”

Art. 1 Denominazione del prodotto

La denominazione “Olio di Trentinara” è riservata all’olio rispondente ai requisiti ed alle prescrizioni imposte dal presente disciplinare.

Art.2 Zona di Produzione

Le olive destinate alla produzione dell’ “Olio di Trentinara” devono essere raccolte nel territorio del Comune di Trentinara.

Art.3 Varietà di ulivi

La denominazione comunale di origine deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive: rotondella, leccino.

Art. 4 Modalità di oleificazione

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente, ogni altro trattamento è vietato.

Art. 5 Tecniche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del luogo. Per gli ulivi è vietato l’utilizzo di fitofarmaci e concimi chimici, sono ammessi unicamente concimi naturali.

La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio di ogni campagna olivicola.

Il frutto va raccolto, appena maturo, sulla pianta e l’estrazione dell’olio deve avvenire preferibilmente nello stesso giorno della raccolta o comunque entro le 48 ore.

Art. 6 Presentazione e commercializzazione

L’ “Olio di Trentinara” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo - verde con sfumature oro.
- odore: di fruttato;
- sapore: fruttato , vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi;

L’ olio può essere venduto in bottiglie di vetro o taniche di alluminio di capacità variabile.

L’etichetta del prodotto finito deve contenere:

- Nome ed indirizzo del produttore
- Data confezionamento
- Logo De.CO Comune di Trentinara

Art. 7 Controlli

Autocontrollo igienico-sanitario previsto dei Reg. (UE) 852/853 del 2004

Rintracciabilità secondo il Reg. (UE) 178/2002.